

TI_GERICHTE 42.2014.23 vom 26. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2014.23

FR: TI_GERICHTE 42.2014.23 du 26 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 42.2014.23 del 26 gennaio 2015

Regeste

Ricorso irricevibile. Difetta decisione impugnabile. Inammissibile denegata/ritardata giustizia. Trasmione atti all'USSI

Erwägungen

E. 10

settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). 2.3. Nel caso in esame per quanto attiene agli aspetti relativi ai contributi AVS menzionati da RI 1 nello scritto dell'11 dicembre 2014, come già è stato indicato nei fatti (cfr. consid. 1.3.), il Giudice delegato del TCA ha emesso una sentenza di inammissibilità il 15 dicembre 2014 (inc. 30.2014.47). Relativamente agli aspetti concernenti l'assistenza sociale o comunque di competenza dell'USSI, questo Tribunale evidenzia, che l'interessato stesso non ha indicato di voler ricorrere contro una decisione su reclamo emessa dall'USSI impugnabile davanti al TCA o perlomeno di voler contestare una decisione formale. L'USSI, il 12 dicembre 2014, ha peraltro precisato che l'ultima decisione emessa nei confronti di RI 1 in ambito di prestazioni assistenziali risale al 23 aprile 2012 e che il suo dossier è stato chiuso in data 15 novembre 2012 (cfr. doc. II). Pertanto in assenza di una decisione impugnabile davanti a questa Corte lo scritto dell'11 dicembre 2014 è irricevibile. 2.4. RI 1 ha, però, chiesto al TCA il riconoscimento della responsabilità dell'USSI e delle conseguenze degli errori commessi dagli organi del sostegno sociale (cfr. doc. I pag. 5) in relazione sia alla procedura di preavviso in ambito di condono dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009, che al ritardo con il quale sarebbero state inoltrate delle domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali negli anni 2009, 2010, 2011 (cfr. doc. I; III). Riguardo alla procedura di condono dei contributi minimi AVS, giova rilevare che con sentenza 30.2013.46 del 27 febbraio 2014 il TCA, nella misura in cui era ricevibile, ha accolto il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2013 emessa dalla Cassa _____ con la quale ha rifiutato la restituzione dei contributi minimi relativi agli anni 2008/2009, poiché chiedendo un riesame all'USSI – autorità cantonale competente a fornire un parere di cui all'art. 32 OAVS – quest'ultimo ha risposto che " La domanda di condono dei contributi 2008/2009 è stata formulata unicamente nel luglio 2013. I contributi 2008/2009 sono stati pagati dall'assicurato nel maggio 2010. ". Il TCA, stabilendo che la motivazione adottata dalla Cassa di compensazione su preavviso dell'USSI, secondo cui questi contributi sono già stati pagati e quindi non possono più essere condonati, non può essere tutelata, siccome una domanda di condono può essere presentata anche se un terzo ha già pagato il contributo per il quale si chiede il condono, ha conseguentemente trasmesso gli atti alla Cassa affinché entrasse nel merito della richiesta di condono dell'assicurato per i contributi minimi degli anni 2008 e 2009 conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS. Essa avrebbe dovuto quindi

chiedere il preavviso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale, a sua volta, avrebbe dovuto anch'esso entrare nel merito della domanda di condono verificandone i presupposti legali. Dagli atti emerge che l'USSI il 12 maggio 2014 ha preavvisato positivamente all'_____ la richiesta di condono formulata dal sig. RI 1 dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009. in data 10 giugno 2014 USSI ha trasmesso alla sezione delle finanze l'ordine di pagamento di CHF 453.90 per l'anno 2008 e di CHF 469.90 per l'anno 2009 (cfr. doc. V). RI 1 stesso ha indicato che il 12 maggio 2014 l'USSI ha accertato che il suo reddito era insufficiente per far fronte al pagamento dei contributi minimi AVS 2008 e 2009 e che il 25 luglio 2014 gli sono stati restituiti i contributi per il 2008 e il 2009 (cfr. doc. I pag. 2). Con sentenza 30,2014.37 del 29 settembre 2014 il Giudice delegato del TCA ha respinto un ricorso di RI 1 escludendo che vi fosse denegata e ritardata giustizia da parte della Cassa _____ per quanto attiene al fatto che l'assicurato avrebbe sollecitato l'emanazione di una decisione formale in relazione al rimborso delle spese di incasso dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009, come pure alla responsabilità giusta l'art. 78 LPGA. Il Giudice delegato di questo Tribunale ha in ogni caso invitato la Cassa ad emettere una decisione impugnabile al riguardo. Il Tribunale federale, con sentenza del 18 dicembre 2014, ha ritenuto il ricorso di RI 1 contro il giudizio cantonale del 29 settembre 2014 inammissibile, con la seguente motivazione: "(...) Il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto secondo modalità di per sé inammissibili - la mancata restituzione degli importi relativi alle spese d'incasso, come pure la pretesa responsabilità ai sensi dell'art. 78 LPGA. Tali pretese sono manifestamente inammissibili già solo per la loro estraneità all'oggetto della contestazione (n.d.r.: tema del contendere è unicamente la questione se la Cassa è incorsa in un diniego di giustizia, rispettivamente in una ritardata giustizia, sulla domanda di rimborso dei contributi minimi AVS(AI/IPG per gli anni 2008 e 2009) e per la mancanza di una decisione su questi temi. Come si evince anche dallo scritto 4 settembre 2014, la Cassa deve ancora pronunciarsi sulle richieste formulate dal ricorrente, così come del resto indicato dal Tribunale cantonale nella pronuncia del 29 settembre 2014. (...)" Nel caso concreto, anche esaminando lo scritto dell'11 dicembre 2014 quale ricorso per denegata/ritardata giustizia, esso va ritenuto inammissibile. Non risulta infatti che RI 1 abbia inoltrato all'USSI richieste particolari in ambito di responsabilità, come affermato dall'amministrazione su esplicita domanda del TCA (cfr. doc. IV; V). 2.5. Gli atti vanno comunque trasmessi all'USSI perché prenda posizione celermente, emettendo una decisione formale, in merito alla richiesta di RI 1 circa il riconoscimento di una pretesa responsabilità dell'amministrazione (art. 78 LPGA; 65 cpv. 1 Las; 33 cpv. 3 Laps) in relazione sia alla procedura di preavviso in ambito di condono dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009 che al ritardo con il quale sarebbero state inoltrate delle domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali negli anni 2009, 2010, 2011. 2.6. Già per il fatto che lo scritto dell'11 dicembre 2014 si è rilevato inammissibile (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), non si giustifica la richiesta di audizione della sua ex curatrice come pure dell'USSI formulata da RI 1 (cfr. doc. I pag. 5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.